

TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V.le R. Franci n. 26 - 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. N.

Siena, 30.10.2023

Ai Direttori di Cancelleria della sezione civile Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

e per conoscenza

Ai Giudici delegati ai fallimenti ed alle procedure concorsuali

Oggetto: contributo unificato da applicare per i procedimenti di impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 206, 207 CCII -

Con riferimento a quanto in oggetto, rappresento che il Ministero della Giustizia con circolare DAG24.10.2023.0213886.U, a seguito di riscontrate prassi disomogenee degli uffici giudiziari e dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12/01/2019, n.14, CCII), ha rivisto i propri precedenti atti di indirizzo.

Segnatamente la materia delle impugnazioni proponibili avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, inizialmente disciplinata dagli articoli 98 e 99 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come novellati dalle riforme del 2006/2008, è oggi regolata dagli articoli 206 e 207 CCII che prevedono un unico modulo processuale per tutti i rimedi impugnatori ammessi contro lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato configurante un giudizio a cognizione piena. Da ciò ne discende che ad essi non possa essere applicato il contributo unificato determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. (art.13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002, bensì il contributo unificato determinato sulla base del criterio del valore della domanda proposta, secondo gli

scaglioni previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, del citato testo unico sulle spese di giustizia, con l'applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni dall'art. 13, comma 1-bis del d.P.R. 115/2002; il tutto, fatte ovviamente salve le norme speciali di esenzione veicolate, dal Testo Unico spese di giustizia, per particolari materie e procedimenti.

Pertanto, al fine di uniformare la prassi dell'ufficio all'indirizzo indicato dal Ministero della Giustizia, dispongo che, a decorrere dal 27.10.2023, per i procedimenti indicati in oggetto il contributo unificato applicabile dovrà essere determinato sulla base del criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dal articolo 13, comma 1, del d.P.R. 115/2002, con l'applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni dall'art. 13, comma 1-bis del richiamato TUSG.

Allego alla presente per opportuna conoscenza da parte del personale di cancelleria, degli Avvocati e dei magistrati la richiamata circolare ministeriale DAG24.10.2023.0213886.U.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (Dott. Roberto Carrelli Palombi)